



Prot. N. 29971/ 2012

Determinazione n. 1010 del 03/05/2012

OGGETTO: COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - PER VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PRG RELATIVA ALL'INSERIMENTO DI UNA ZONA TURISTICA DI NUOVO IMPIANTO "D15" IN LOCALITA' COLONNELLE - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1
URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -
AREE PROTETTE
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Determinazione n. 1010 del 03/05/2012

Vista la domanda presentata dal Comune di Monte Grimano Terme in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 5580 del 25/01/2012, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente la variante parziale al vigente P.R.G. relativa all'inserimento di una zona turistica di nuovo impianto "D15" in località Colonnelle;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come integrata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio (ex P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio del Servizio 4.1)*;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche, Servizi pubblici locali (per gli aspetti inerenti il vincolo idrogeologico di cui all'art. 7 del R.D.L. 3267/1923);
3. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
4. Marche Multiservizi S.p.a.;
5. A.S.U.R. n. 2 – Urbino;
6. Autorità di Bacino Interregionale Conca Marecchia;
7. Repubblica San Marino - Segreteria di Stato del Territorio.

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Preso Atto che la Repubblica San Marino - Segreteria di Stato del Territorio, coinvolta in qualità di SCA, non ha espresso alcun parere.

Determinazione n. 1010 del 03/05/2012

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 5580/12 del 03/05/2012, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

“1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Valutazione Ambientale Strategica si applica per tutti i Piani ed i Programmi:

a) “che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.

Il comma 3 dell'art. 6 stabilisce anche che per i suddetti piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Il comma 3-bis dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che i piani e i programmi diversi da quelli suddetti che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

La variante in esame, che attiene al settore della pianificazione territoriale e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti edilizi, è stata classificata dal Comune di Monte Grimano Terme fra i casi rientranti nelle disposizioni del suddetto comma 3-bis, ovvero fra quelli da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto non contiene né opere soggette alle

Determinazione n. 1010 del 03/05/2012

procedure di Valutazione di Impatto Ambientale né è soggetta a Valutazione d'Incidenza, ai sensi delle normative vigenti.

1.2 Competenze:

In base alla L.R. 6/07, art. 19, l'autorità competente per le varianti agli strumenti urbanistici comunali è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree Protette*.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Monte Grimano Terme in qualità di autorità procedente, con nota prot. 5083 del 13/12/2011, recante timbro di posta in arrivo del 17/01/2012, acquisita agli atti con prot. 5580 del 25/01/2012, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente, la richiesta per gli adempimenti di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito ad una variante parziale al vigente P.R.G. per l'inserimento di una nuova zona turistica "D15" in località Colonnelle.

Contestualmente alla richiesta, l'autorità procedente ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica e ha trasmesso la seguente documentazione:

- 1) Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
- 2) Scheda di sintesi.

Questa Amministrazione Provinciale a seguito della richiesta in oggetto, con nota prot. n. 6883 del 31/01/12 ha comunicato l'avvio del procedimento e, integrando quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio* 1;
2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 *Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche, Servizi pubblici locali*;
3. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
4. Marche Multiservizi S.p.a.;
5. A.S.U.R. n. 2 – Urbino;
6. Autorità di Bacino Interregionale Conca Marecchia;
7. Repubblica San Marino - Segreteria di Stato del Territorio.

Determinazione n. 1010 del 03/05/2012

¹ In merito allo SCA sopra riportato si precisa che, con Determinazione n. 247 del 09/02/2012, questa Amministrazione Provinciale ha stabilito la riorganizzazione delle proprie competenze interne prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alla P.O. "Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio" al Servizio 4.2 "Suolo – Attività Estrattive – Acque pubbliche – Servizi pubblici locali". Pertanto il parere espresso del suddetto SCA nell'ambito della presente procedura di verifica, riportato al successivo paragrafo 2), fa capo al Servizio 4.2, anziché al Servizio 4.1 di questa stessa A.P ed ha assunto la nuova denominazione "Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio".

In data 31/01/12, con nota prot. 6911, questa Amministrazione ha trasmesso ai soggetti con competenze in materia ambientale sopra elencati il rapporto preliminare e la documentazione allegata allo stesso, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA, che si riportano qui di seguito:

1. L'A.A.T.O. N°1 - Marche Nord, con nota prot. 419 del 09/03/2012, pervenuta con fax in data 09/03/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 16913 del 12/03/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ... questa AATO:

- *valutato il contenuto della richiesta;*
- *consultato il programma degli interventi approvato dall'assemblea ATO che comprende tutti i Sindaci dei comuni rientranti nell'Ambito Territoriale Ottimale di Pesaro e Urbino e il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino;*
- *verificate le modifiche e/o integrazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione di AATO;*
- *considerata la dotazione delle infrastrutture nel settore dei servizi idrici (acquedotto, fognatura e depurazione);*

condivide le osservazioni e il parere espressi dal Gestore dei servizi idrici.”

2. Marche Multiservizi S.p.a., con nota prot. 3019 del 01/03/2012, pervenuta tramite fax in data 02/03/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 15659 del 06/03/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ... si esprime il parere tecnico che segue.

Determinazione n. 1010 del 03/05/2012

ACQUA

Località Colonnelle è caratterizzata da criticità idriche, soprattutto nel periodo estivo. Durante tale stagione si garantisce una fornitura giornaliera minore di 10,0 mc. La fornitura sarà erogata a portata costante in maniera continuata su tutto l'arco della giornata attraverso l'installazione di un limitatore di portata.

La risorsa dovrà essere impiegata solo per usi potabili; il fabbisogno idrico per usi diversi dovrà essere garantito in modo autonomo.

La scrivente, quando a conoscenza dell'esatta richiesta idrica, valuterà le opere da realizzare in maniera puntuale dovendo anche garantire i livelli minimi dei servizi per le utenze esistenti (D.P.C.M. 04/03/96). In particolare si valuteranno i lavori di risistemazione e potenziamento necessari per il serbatoio d'accumulo idrico denominato "Colle Alto".

Occorre rilevare l'esatta ubicazione della condotta idrica DN200 "Mantovani" parallela la alla S.P. n. 87 Valle Sant'Anastasia per verificare eventuali intersezioni con l'area oggetto di verifica di assoggettabilità. La condotta dovrà restare in un'area a destinazione agricola e avere la possibilità di essere raggiunta con mezzi meccanici pesanti in modo libero ed immediato.

FOGNA E DEPURAZIONE

L'area non è servita da alcuna impiantistica fognaria né depurativa pubblica.

Dovendo le acque reflue essere sottoposte al trattamento depurativo previsto per legge, D.Lgs. 152/06, l'espansione dovrà dotarsi di un impiantistica depurativa che resterà di proprietà e gestione privata. Si dovranno ottenere tutte le autorizzazioni da tutti gli Enti competenti.

Tutte le reti tecnologiche idriche e fognarie da realizzare avranno sviluppo sotterraneo; eventuali opere relative a serbatoi idrici e impianti di trattamento depurativo, saranno fuori terra o seminterrati."

3. L'A.S.U.R. - Zona Territoriale n. 2 di Urbino, con nota prot. 503 del 20/02/2012, pervenuta tramite fax in data 22/02/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 13237 del 27/02/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ... esaminata la documentazione e gli allegati ivi allegati;

si comunica che la pratica è sospesa in attesa di ottenere, dal Tecnico incaricato, ulteriore documentazione riguardante l'approvvigionamento idrico (soprattutto come avviene il rifornimento nei periodi di carenza idrica) e lo smaltimento delle acque reflue.

Si fa presente che il parere è subordinato al parere favorevole dell'Ente responsabile dell'approvvigionamento idrico e dell'allontanamento/smaltimento delle acque reflue.

Determinazione n. 1010 del 03/05/2012

In caso di parere contrario di tale Ente, il parere igienico-sanitario sarà ovviamente contrario.”

4. L’Autorità di Bacino Interregionale Conca Marecchia, con nota prot. n.221 del 21/03/2012, acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 21473/2012, senza esprimere un parere specifico per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto, ha comunicato l’esito favorevole della procedura prevista dall’art. 17, comma 3, lettera a) del Norme del PAI Interregionale Conca-Marecchia, attivata dal Comune di Montegrimano prima del procedimento in oggetto. Nel parere espresso si precisa quanto segue:

“Omissis ... Considerate le caratteristiche morfologiche della parte di area sottoposta a verifica che è stata ritenuta da non classificare quale area a pericolosità molto elevata od elevata ai sensi degli artt. 14 e 16 delle Norme di Piano del P.A.I., dovrà essere attentamente verificata, in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche, la compatibilità degli interventi con le condizioni geomorfologiche del territorio”

5. La Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche, Servizi pubblici locali con nota prot. 29581 del 02/05/2012, ha espresso il seguente parere :

“La presente con riferimento alla nota prot.n. 6911 del 31.01.2012 con la quale l’Autorità competente in indirizzo ha trasmesso la documentazione relativa alla variante in oggetto, ai fini dell’espressione del parere previsto nell’ambito della verifica di assoggettabilità di cui all’art.12 del D.Lgs 152/06 e s.mm.ii.

Valutato il contenuto del rapporto preliminare, redatto dal Geol. Sergio Caturani, i soggetti Competenti in materia ambientale (SCA) individuati all’interno del Servizio 4.2, per i rispettivi aspetti di competenza attinenti nello specifico al vincolo idrogeologico (art.7 R.D.L. 3267/1923) ed alla compatibilità geomorfologica e idraulica (art.89 D.P.R. 380/01 e L.R.22/2011), rappresentano quanto nel seguito.

Premesso che la variante urbanistica prevede la modifica di destinazione d’uso di un’area in località Colonnelle di Montelicciano da Zona “E” - Agricola a Zona “D15 L100” - Zone Produttive Turistiche di Nuovo Impianto, con i seguenti indici urbanistici:

- *Superficie Territoriale St 40.670 m2*
- *Superficie Utile Lorda (Compresa l’esistente) Sul 8.500 m2*
- *Indice 0,21 m2/m2*
- *Altezza massima 7,50 m*

Determinazione n. 1010 del 03/05/2012

- Volume 38.500 m²
- N. 2 piani
- Distanza confini 5 m

1. ASPETTI MORFOLOGICI E GEOLOGICI-GEOMORFOLOGICI

La superficie interessata dalla variante confina con la Repubblica di San Marino, occupa una superficie di ha 4.07 circa ed è situata in un versante collinare ad una quota compresa tra i 570 e i 610 m s.l.m.

L'area si sviluppa nella porzione ad Ovest all'interno di un ampio impluvio e sul lato ad Est in corrispondenza di un dosso collinare, disposto nella direzione di massima pendenza del versante. La parte superiore del pendio è caratterizzata da gradienti piuttosto modesti, in progressivo aumento procedendo verso valle, con valori massimi nella porzione centrale mediamente compresi tra 8°-10°.

Le pendenze tendono nuovamente a diminuire nella parte bassa del versante dove i gradienti sono compresi tra i 7°-8°.

Alla data di avvio della procedura di verifica gran parte della zona in esame interferiva nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico, dell'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia – Conca, con la perimetrazione di un ambito disciplinato dall'art.17 "Aree in dissesto da assoggettare a verifica" per fenomeni attivi, delle relative Norme di Piano.

Tale classificazione individua le aree nelle quali sono presenti fenomeni di dissesto e d'instabilità attivi o quiescenti, individuati nelle tavole del Piano Stralcio da assoggettare a specifica ricognizione e verifica in relazione alla valutazione della pericolosità dei fenomeni di dissesto.

A fine dell'applicazione delle Norme di Piano del PAI sulla proposta di classificazione dell'ambito da assoggettare a verifica, adottata dal C.C. con deliberazione n.43 del 13.12.2011, il Segretario dell'Autorità, sentito il Comitato Tecnico, si è espresso favorevolmente con parere del 21.03.2012 prot.n. 221, ai sensi dell'art.17 comma 3 lett.a).

L'esito della procedura ha portato alla definizione di una nuova perimetrazione, comprendente un'area a pericolosità elevata per dissesto quiescente assoggettata all'art.16 delle N.P. del PAI, che si sviluppa nella porzione di valle dell'area oggetto di variante, interessando parte della stessa. In linea con le disposizioni delle suddette N.P. del PAI, si prescrive anzitutto l'esclusione dalla previsione urbanistica della superficie in dissesto accertata (art.16).

Appare doveroso evidenziare che lo studio geologico-geomorfologico redatto dal Geol. Sergio Caturani per la procedura di cui sopra, ritenuto adeguatamente sviluppato, è stato supportato da

Determinazione n. 1010 del 03/05/2012

una adeguata campagna geognostica e da analisi fotointerpretativa multitemporale comparata e completo di verifiche di stabilità dei versanti.

Si ritiene inoltre opportuno e significativo, ai fini dell'istruttoria e delle future valutazioni della trasformazione urbanistica proposta, riproporre testualmente nel seguito quanto riportato a margine del parere vincolante di cui sopra: “ Considerate le caratteristiche morfologiche della parte di area sottoposta a verifica, che è stata ritenuta non classificabile quale area a pericolosità molto elevata od elevata ai sensi dell'art.14 e 16 delle N.P. del PAI, dovrà essere attentamente verificata, in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche, la compatibilità degli interventi con le condizioni geomorfologiche del territorio”.

Si condivide pienamente quanto sopra rimarcando, ancorché ovvia, la chiara distinzione fra la valutazione finalizzata all'aggiornamento del Piano Stralcio e la successiva complessa attività istruttoria volta a esprimere un giudizio di compatibilità delle specifiche previsioni urbanistiche (comprese quindi le inevitabili conseguenti trasformazioni dei luoghi) con le condizioni geomorfologiche del territorio.

Evidente pertanto la necessità di sviluppare, in ordine alle diverse finalità, una appropriata documentazione con adeguati livelli di approfondimento nelle varie fasi istruttorie, nello specifico per quanto attiene agli aspetti geologici-geomorfologici, idrologici-idrogeologici ed idraulici di competenza.

Alla luce di quanto sopra si fa presente che verrà a breve richiesto l'adeguamento/integrazione dell'elaborato sviluppato dal Geol. Sergio Caturani nel Novembre 2011 “Relazione geologica per verificare la stabilità di un versante classificato nella carta del rischio idrogeologico come dissesto attivo da assoggettare a verifica (art.17) in località Montelicciano”, che risulta allegato alla documentazione presentata a questo Servizio ai fini della procedura di cui all'art.89 del D.P.R. 380/01.

Nello studio, oltre a verificare e valutare puntualmente la fattibilità dell'intervento di trasformazione urbanistica proposto andrà preso attentamente in esame il dissesto (Art.17 N.P. attivo) cartografato nel PAI sul margine Est della zona d'interesse, valutando la possibilità di fenomeni morfoevolutivi/retrogressivi dello stesso verso la zona d'interesse, ovvero la necessità di individuare adeguati margini di sicurezza dallo stesso e/o di prevedere la realizzazione di interventi/opere per contrastare tale evenienza.

Sembra altresì opportuno che si forniscano indicazioni e vengano individuate puntuali prescrizioni, volte a garantire adeguate condizioni di stabilità a lungo termine della zona d'intervento, in particolare nello stato post-operam quali ad esempio: criteri, modalità e indicazioni tecnico-

Determinazione n. 1010 del 03/05/2012

operative o accorgimenti tecnico-costruttivi per la realizzazione delle opere, interventi di stabilizzazione/sistemazione dell'area d'intervento, reti di regimazione e drenaggi, ecc...

2. ASPETTI BOTANICO-VEGETAZIONALI E AREE BOScate

(art. 12 L.R. 23/2/2005 n. 6)

Come affermato in sede di sopralluogo dal tecnico del Comune di Montegrimano Terme, Geom. Francesca Giulianelli, la perimetrazione urbanistica è stata disegnata escludendo intenzionalmente le porzioni boscate poste a monte, costituite da un rimboschimento di conifere, ed a valle della zona d'interesse.

Tuttavia in assenza di elaborati specifici, non si è nelle condizioni di poter escludere con certezza eventuali sovrapposizioni della zona di previsione urbanistica con dette formazioni boscate.

Inoltre ai lati dei due fossi che solcano pressoché longitudinalmente l'area in esame sono presenti due formazioni lineari, che nel punto di confluenza dei corpi idrici si allargano in una formazione riconducibile a bosco.

Pertanto lo strumento attuativo dovrà contenere una specifica relazione botanico-vegetazionale, redatta da un tecnico abilitato (Dott. Agronomo o Dott. Forestale), con il rilievo dello stato dei luoghi e illustrazione delle future sistemazioni del verde, corredata di sovrapposizione del perimetro della variante sulle foto aeree dell'area.

Nel merito e per una buona gestione del territorio, si raccomanda di limitare l'impermeabilizzazione del suolo, favorendo specifiche sistemazioni idraulico-agrarie, tenuto conto che l'inerbimento e la permeabilità diffusa sono di per sé elementi che concorrono comunque ad evitare fenomeni di dilavamento e di erosione superficiale causati dalle acque meteoriche e di scorrimento.

3. ASPETTI IDROLOGICI-IDRAULICI

L'ambito d'interesse è caratterizzato da una discreta rete di drenaggio, in particolare la zona proposta è incisa da due fossi ubicati rispettivamente ad Est ed Ovest dell'edificio esistente che si uniscono subito a valle dell'area, uno dei quali appartenente al demanio pubblico.

Un terzo impluvio, di minor interesse, è stato inoltre cartografato nella porzione più occidentale dell'area in studio.

Relativamente alle tematiche ambientali acqua-suolo, con finalità tese alla salvaguardia e progressiva riduzione del dissesto idrogeologico-idraulico del territorio si rammenta che l'art.10 della L.R. 22/2011 prevede che gli strumenti di pianificazione del territorio e le loro varianti, da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico contengano una "Valutazione di compatibilità idraulica", redatta da un tecnico abilitato, tesa a valutare

Determinazione n. 1010 del 03/05/2012

l'ammissibilità della previsione urbanistica, considerando le interferenze con le pericolosità idrauliche presenti o potenziali e la necessità di prevedere interventi per la mitigazione del rischio, nonché possibili alterazioni del regime idraulico che la trasformazione d'uso può determinare.

Al fine di contrastare gli effetti negativi sul coefficiente di deflusso delle superfici impermeabilizzate la norma dispone inoltre la realizzazione di misure compensative, rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della trasformazione.

Le opere per il perseguimento delle finalità di cui sopra, ovvero misure di mitigazione e di compensazione andranno progettate congiuntamente agli interventi e classificate come opere di urbanizzazione primaria.

Quanto sopra secondo il documento della Regione Marche in corso di definizione contenente i criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali.

Nel caso in esame tale verifica, finalizzata alla protezione del territorio dal rischio idrogeologico-idraulico in relazione alle trasformazioni territoriali, può essere sviluppata successivamente nell'ambito della progettazione dello strumento attuativo, prevedendo in tale fase anche le eventuali misure di mitigazione e compensazione, nonché interventi per un corretto assetto idraulico del territorio.

Sempre sul tema della sostenibilità delle trasformazioni urbanistiche in relazione ai possibili impatti sull'ambiente, sotto il profilo idrologico-idraulico, assume particolare rilievo il fatto che la zona d'interesse sia completamente sprovvista di reti tecnologiche in particolare per quanto riguarda le reti fognarie.

Nel caso in esame la "verifica di compatibilità idraulica" ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/2011, da allegarsi al Piano Attuativo, dovrà contenere gli studi ed approfondimenti elencati nel seguito, fatti salvi i contenuti prescrittivi e le indicazioni esposte:

- *Rilievo topografico di dettaglio e restituzione grafica, debitamente quotata, del reticolo idrografico presente nella zona d'intervento (comprensivo di planimetrie, profili, sezioni, censimento e caratterizzazione di eventuali manufatti idraulici presenti) appoggiato a caposaldo di quota nota.*
- *Analisi idrologica ed idraulica riferita alla situazione attuale, sufficientemente estesa, volta ad evidenziare eventuali criticità già presenti nella rete idraulica naturale dell'ambito territoriale oggetto di studio. Per la definizione degli scenari di rischio (alveo di piena ed aree allagabili) si dovrà ricorrere alla elaborazione di una modellazione a moto permanente, considerando portate con tempi di ritorno di 50, 100 e 200 anni nelle condizioni maggiormente cautelative.*

Determinazione n. 1010 del 03/05/2012

L'analisi andrà eseguita sulla base del rilievo topografico delle sezioni idrauliche ravvicinate e comunque tracciate nei tratti più significativi (attraversamenti, tombinamenti, cambi di direzione, ecc...), estese alle aree contermini.

- *Nel caso che le analisi evidenzino particolari condizioni di rischio, la verifica di compatibilità idraulica dovrà documentare la riduzione del rischio attuale nell'ambito di influenza dell'intervento di trasformazione urbanistica, mediante progettazione di appropriate misure di mitigazione, indicandone l'efficacia in termini di riduzione della specifica pericolosità.*
- *Per quanto attiene al sistema di smaltimento delle acque bianche e nere, qualora non sia possibile allacciare la zona a nuove reti pubbliche, si prescrive sin d'ora il divieto di dispersione di apporti idrici lungo il versante e la realizzazione di sistemi di sub-irrigazione o d'infiltrazione facilitata per lo smaltimento delle acque. Sulla base dei dati acquisiti attraverso gli studi condotti e della presenza di limitrofi fenomeni gravitativi, si ritiene infatti che tali sistemi non garantiscano la conservazione dell'equilibrio geomorfologico, idrogeologico e idraulico dell'ambito territoriale interessato.*
- *Redazione del progetto di sistemazione idraulica dell'ambito territoriale interessato, attraverso analisi idrologica ed idraulica dello stato di progetto, che tenga conto degli impatti sulle portate dovuti principalmente alla impermeabilizzazione delle aree e alla canalizzazione delle acque, conseguenti all'attuazione degli interventi in progetto. Andranno altresì considerate eventuali possibili espansioni urbanistiche nella zona, che potrebbero gravitare sulla medesima rete idraulica. L'obiettivo del progetto in definitiva è il mantenimento in officiosità idraulica, ovvero garantendo i richiesti franchi idraulici, sia della rete fognaria che di quella idrografica.*
- *Trasposizione del rilievo dello stato di fatto e di progetto dei corpi idrici interessati su planimetria catastale, quotando le distanze delle opere in progetto, compresi i piani interrati, dal ciglio di sponda attuale o modificato, ovvero dal limite della proprietà demaniale. Andranno elaborati profili quotati dell'area d'intervento nello stato attuale e di progetto, comprensivi dei fossi e della sponda opposta, con trasposizione dei confini catastali ed urbanistici e dei livelli idrici determinati. Andranno inoltre evidenziati sterri e riporti con chiara indicazione delle distanze delle opere, sia dalla proprietà demaniale che dal ciglio di sponda del corso d'acqua.*
- *Progetto relativo alle misure compensative rivolte al perseguimento dell'invarianza idraulica della trasformazione territoriale, secondo il citato documento RM in corso di definizione, contenente criteri modalità ed indicazioni tecnico-operative (art.10 comma 4 L.R. 22/2011).*

Determinazione n. 1010 del 03/05/2012

- *Andranno pertanto progettati ed individuati in planimetria i volumi che dovranno essere riempiti man mano che si verifica il deflusso dalle aree stesse, fornendo un dispositivo che ha rilevanza a livello di bacino per la formazione delle piene del corpo idrico recettore o della rete fognaria recapitante, garantendo l'invarianza del picco di piena. Riguardo alla sostenibilità ambientale sul tema "acqua" l'immagazzinamento temporaneo di tali volumi consentirà fra l'altro, nell'organizzazione del ciclo dell'acqua all'interno dell'area in trasformazione, il loro utilizzo a fini.*
- *Quanto sopra appare opportuno anche in considerazione delle criticità esposte da Marche Multisevizi, per quanto riguarda la ridotta disponibilità della risorsa idrica.*
- *Andrà affrontato con una specifica progettazione il tema relativo alla regimazione/ smaltimento delle acque chiare, valutando possibili alterazioni causate al regime idraulico della zona.*
- *Fatte salve eventuali ulteriori limitazioni alla pianificazione derivanti da problematiche di ordine idrogeologico-idraulico, andranno comunque salvaguardate le fasce di pertinenza dei corpi idrici della larghezza di almeno 10 m a partire da entrambi i cigli di sponda e dalla proprietà demaniale, da individuare lungo il reticolo idrografico superficiale, nella situazione di progetto (R.D. 523/1904-L.37/94-D.Lgs 152/2006-PAI-PTA). Si ricorda che a dette fasce di pertinenza fluviale, da destinare a verde, la normativa assegna finalità di salvaguardia dal dissesto idraulico e geologico, riqualificazione e tutela della naturalità dei corsi d'acqua, garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale e la conservazione dell'ambiente. Tali ambiti andranno altresì a costituire aree di libero accesso, per un miglior svolgimento delle funzioni di manutenzione e polizia idraulica.*
- *Si sottolinea che il richiesto progetto di sistemazione della rete idraulica compresi gli scarichi, che presumibilmente investiranno aree esenti da estimo, è soggetto a preventiva autorizzazione, ai sensi del R.D. n. 523/1904, di competenza di questo Servizio dell'Amministrazione Provinciale.*

4. CONCLUSIONI

Si evidenzia che il contenuto della presente istruttoria riveste carattere propedeutico e in parte prescrittivo per le successive fasi di progettazione della variante, nelle quali andranno proposte adeguate soluzioni alle problematiche rilevate, sulla base delle risultanze degli studi ed approfondimenti richiesti per i vari aspetti ambientali.

Nell'ambito delle successive procedure, a cui la variante andrà sottoposta, finalizzate al rilascio del parere di compatibilità, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 e al Nulla Osta al Vincolo

Determinazione n. 1010 del 03/05/2012

Idrogeologico, di cui all'art.7 del R.D.L .3267/1923, potranno comunque essere imposte ulteriori prescrizioni o limitazioni per l'attuazione della previsione urbanistica proposta.”

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino.

6. La Repubblica San Marino - Segreteria di Stato del Territorio non ha espresso alcun parere.

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

La variante in esame consiste nella previsione di una nuova Zona di Insediamento Turistico da realizzarsi in un'area attualmente destinata all'uso agricolo, situata nella frazione di Montelicciano, località Colonnelle del Comune di Monte Grimano Terme.

L'area si trova in prossimità del confine di Stato con la Repubblica di San Marino, su un versante collinare esposto a Nord, ad una quota compresa tra i 570 ed i 610 m s.l.m..

La superficie interessata dalla variante ha una estensione di 4,07 ettari e si sviluppa in parte all'interno di un ampio impluvio (lato ovest), caratterizzato da gradienti piuttosto modesti ed in parte in corrispondenza di un dosso collinare (lato est) disposto nella direzione di massima pendenza del versante.

La porzione che ricade all'interno dell'impluvio è caratterizzata da linee di spartiacque e impluvi secondari dai quali prendono forma due modesti fossi che si sviluppano ad est ed ovest del fabbricato esistente congiungendosi successivamente più a valle.

Qui di seguito si riporta un estratto del rapporto preliminare in cui sono descritte le finalità della variante:

“Scopo ed obiettivo strategico della variante è quello di favorire la crescita del turismo all'interno del Comune di Monte Grimano Terme che rappresenta il settore economico principale del territorio comunale.

La previsione di realizzare il nuovo insediamento turistico nasce da una valutazione positiva che l'Amministrazione Comunale ha maturato (innescata da una proposta pervenuta da parte di un imprenditore) circa l'affinità della destinazione turistica con la vocazione del Comune di Monte Grimano Terme, l'idoneità dell'area, sufficientemente alta di quota ma abbastanza defilata rispetto alla visuale dal lato mare, nonché l'indotto generato sull'economia locale. Le destinazioni

Determinazione n. 1010 del 03/05/2012

ammesse sono quelle di tipo esclusivamente turistico, legate sia all'intrattenimento che alla ricettività.

Partendo quindi dalle strutture esistenti sul territorio si prevede con la variante un ampliamento, un potenziamento ed un ulteriore qualificazione dei servizi offerti andando a distribuire l'offerta sul territorio in maniera compatibile con l'atmosfera di tranquillità e relax che caratterizzano l'offerta turistica della Val Conca.

Fondamentale risulta dunque la previsione di questo nuovo villaggio turistico le cui caratteristiche dovranno essere compatibili con il rispetto ed anzi la valorizzazione dell'ambiente, della natura e del paesaggio”.

Il nuovo comparto viene identificato come “zona produttiva turistica di nuovo impianto D15 L100” e sarà disciplinato da un nuovo articolo delle NTA nel seguente modo:

Superficie territoriale	St: mq 40.670
Superficie utile lorda	Sul (compreso edifici esistenti): mq 8.500
Indice territoriale ricavato	mq/mq ~ 0,21
Altezza massima	ml 7,50
Volume	V: mc 38.500
Numero dei piani	n. 2
Distanza dai confini	m 5
Sono consentiti tutti gli usi di carattere turistico sotto riportati: USO TURISTICO (UT) 1. Costituiscono uso turistico le funzioni e le attività che si svolgono all'interno del tessuto edilizio in modo interdipendente, integrato e compatibile. 2. L'uso turistico comprende: UT1) le attività ricettive del tipo alberghiero ed extralberghiero; UT2) i pubblici esercizi; UT3) le attività commerciali al dettaglio; UT10) i servizi e le attrezzature di uso pubblico e di interesse collettivo. Sono considerati compatibili i seguenti usi: UT12) i cinema, i teatri e i locali per lo spettacolo e l'attività sportiva; UT13) l'artigianato artistico e di servizio purché rivolto alla cura della persona.	
STANDARDS URBANISTICI Gli standards urbanistici sono dimensionati come sotto riportato: Zone Produttive “D15 L100” Turistiche di Nuovo Impianto 1. Per tali zone è prevista una dotazione minima per standards urbanistici pari a 40 mq ogni 100 mq di S.U.L., di cui almeno la metà da destinarsi a Parcheggi Pubblici. 2. Gli standards urbanistici sono verificati all'interno della Zona Turistica di nuova previsione, come pure – parzialmente o totalmente – in aree limitrofe al Comparto o in prossimità di esso.	

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Con la variante in esame si prevede una nuova area di espansione a carattere turistico avente una rilevanza significativa, sia in termini di estensione che di edificabilità consentita (volume = 38.500 mc; SUL = 8.500 mq), sia per il fatto che tale previsione è inserita in una zona agricola priva di servizi ed infrastrutture di rete.

Tale previsione di fatto non risulta coerente con gli indirizzi del vigente PTC e con le linee programmatiche di questa Amministrazione Provinciale approvate con D.C. P n. 65 del 28.07.2011 (“piano strategico Provincia 2020”). Riguardo alla politica di valorizzazione dell’entroterra a fini turistici l’obiettivo del PTC è proprio quello di *non favorire la previsione di nuovi insediamenti turistico-residenziali (villaggi turistici e simili) isolati dai contesti già urbanizzati*, incentivando, invece, la riqualificazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente, evitando ulteriore consumo di suolo agricolo.

In aggiunta a quanto sopra esposto la variante presenta una serie di criticità ambientali, evidenziate nei pareri espressi dagli SCA coinvolti in questo procedimento, che potrebbero incidere significativamente sulle previsioni progettuali.

Come rilevato nel parere di **Marche Multiservizi**, riportato al precedente paragrafo 2), l’area oltre ad essere caratterizzata da criticità idriche, soprattutto nel periodo estivo, non è servita da alcuna impiantistica fognaria e depurativa pubblica.

Gli aspetti legati ai servizi del Sistema Idrico Integrato (fornitura idrica, fognatura e depurazione) costituiscono elementi essenziali e propedeutici per verificare la sostenibilità ambientale ed economica degli interventi previsti con la variante, caratterizzata da un notevole incremento del carico urbanistico.

Il rapporto preliminare non ha indicato il numero di abitanti teorici equivalenti che la nuova previsione comporta e la mancanza di tale dato, unita al livello di scala della variante, che non consente di prevedere le modalità di sviluppo degli interventi all’interno del comparto, ha sicuramente inciso sull’espressione del parere di competenza da parte degli SCA che, non avendo elementi di dettaglio, hanno fornito dei contributi generali che delineano le criticità e i criteri a cui dovrà attenersi la successiva pianificazione attuativa .

Per quanto riguarda il carico insediativo, già in questa fase l’ufficio scrivente ha potuto fare una stima del dato utilizzando il rapporto definito dall’art. 18 della L.R. 34/92 e s.m.i. per le destinazioni turistiche sulla base del volume edificabile, dal quale si ricava un incremento di circa **480 abitanti teorici equivalenti**. Un numero che se rapportato alla popolazione residente del

Determinazione n. 1010 del 03/05/2012

Comune, di circa 1.200 abitanti, risulta ancor più significativo e potrebbe incidere in modo rilevante sui consumi idrici e sulla depurazione dei reflui fognari.

In merito a questi ultimi aspetti si evidenzia che la disciplina degli scarichi del vigente Piano di Tutela delle Acque regionale (PTA), approvato con delibera n. 145/2010, ammette impianti depurativi privati solo nei casi in cui abbiano una capacità lavorativa inferiore ai 50 abitanti equivalenti.

Un altro contributo importante per la valutazione della variante deriva dal parere espresso dal **Servizio 4.2 di questa Amm.ne Provinciale**, riportato al precedente paragrafo 2), nel quale vengono delineati tutti i necessari approfondimenti per le successive fasi valutative delle previsioni di sviluppo, riguardanti agli aspetti geologici-geomorfologici, idrologici-idraulici e botanico-vegetazionali.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e visto quanto segue:

- che il Comune di Montegrignano Terme ha adottato definitivamente una variante generale al vigente PRG con delibera di C.C. n. 46 del 13.12.2011 sulla quale questa Amm.ne Provinciale con nota prot. 3434 del 18.01.2012 ha comunicato il mancato avvio del procedimento per l'espressione del parere di conformità ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i. in quanto la variante è stata adottata in assenza della procedura di VAS;
- che la necessità di introdurre la previsione in esame è stata successiva all'iter tecnico amministrativo che ha portato all'adozione della variante generale al PRG;
- che la variante presenta una serie di criticità ambientali, ben evidenziate nei pareri espressi dagli SCA riportati al precedente paragrafo 2), che dovranno essere attentamente valutate per l'approvazione della variante;
- che in assenza di una scheda progetto o di un piano di dettaglio gli stessi SCA non hanno elementi sufficienti per valutare nello specifico l'effettiva sostenibilità della previsione urbanistica;
- che la previsione rientra fra gli interventi da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della normativa vigente, tenuto conto che le caratteristiche della nuova zona urbanistica corrispondono alla categoria dei progetti elencati all'Allegato IV punto 8), lettere a) del D.Lgs. 1520/06 e s.m.i., (*"Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 mc"*);

Determinazione n. 1010 del 03/05/2012

si ritiene possibile proporre l'esclusione della variante urbanistica dalla procedura di VAS, prevista dagli artt. da 13 a 18 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., alle seguenti condizioni:

- 1. L'attuazione del comparto "D15" mediante piano attuativo dovrà necessariamente essere sottoposta a VAS, per quanto sopra evidenziato, prima della sua adozione in modo tale che sin dalla preventiva fase di scoping gli SCA coinvolti, ciascuno per propria competenza e sulla base degli approfondimenti richiesti, potranno fornire i propri contributi tecnici finalizzati a verificare la sostenibilità attuativa degli interventi sia sotto gli aspetti ambientali che economici, fatti salvi naturalmente gli esiti della procedura in corso ai sensi all'art.89 del D.P.R. 380/01 (parere di compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio), e del successivo parere di conformità ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92, riguardo alla variante in oggetto.**
- 2. la procedura di VAS che l'Amm.ne Comunale attiverà per la variante generale al PRG dovrà in ogni caso analizzare la previsione in esame nel contesto generale della pianificazione urbanistica dell'intero territorio comunale, facendo un bilancio fra le aree aventi la stessa destinazione già presenti e quelle di nuova previsione, valutando tutte le opportunità e le migliori soluzioni in termini di sostenibilità ambientale e di minor consumo di suolo agricolo.**

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS, prevista dagli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., a condizione che siano ottemperate le prescrizioni riportate al precedente paragrafo 4.

Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad esso con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità."

Determinazione n. 1010 del 03/05/2012

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

- I) **Di escludere**, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante parziale al vigente P.R.G. del Comune di MONTE GRIMANO TERME indicata in oggetto, relativa all'inserimento di una zona turistica di nuovo impianto "D15" in località Colonnelle, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, in base alle valutazioni espresse nel paragrafo 4) del parere istruttorio sopra riportato.
- II) **Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:**
- a) **L'attuazione del comparto "D15" mediante piano attuativo dovrà necessariamente essere sottoposta a VAS** prima della sua adozione in modo tale che sin dalla preventiva fase di scoping gli SCA coinvolti, ciascuno per propria competenza e sulla base degli approfondimenti richiesti, potranno fornire i propri contributi tecnici finalizzati a verificare la sostenibilità attuativa degli interventi sia sotto gli aspetti ambientali che economici, fatti salvi naturalmente gli esiti della procedura in corso ai sensi all'art.89 del D.P.R. 380/01 (parere di compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio), e del successivo parere di conformità ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92, riguardo alla variante in oggetto;
 - b) la procedura di VAS che l'Amm.ne Comunale attiverà per la variante generale al PRG dovrà in ogni caso analizzare la previsione in esame nel contesto generale della pianificazione urbanistica dell'intero territorio comunale, facendo un bilancio fra le aree aventi la stessa destinazione già presenti e quelle di nuova previsione, valutando tutte le opportunità e le migliori soluzioni in termini di sostenibilità ambientale e di minor consumo di suolo agricolo;
 - c) relativamente ai pareri espressi dagli SCA, citati al paragrafo 2) del parere istruttorio sopra riportato, il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.
 - d) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito

Determinazione n. 1010 del 03/05/2012

dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

- III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di MONTE GRIMANO TERME, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio* (ex P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio* del Servizio 4.1);
 2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche, Servizi pubblici locali (per gli aspetti inerenti il vincolo idrogeologico di cui all'art. 7 del R.D.L. 3267/1923);
 3. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
 4. Marche Multiservizi S.p.a.;
 5. A.S.U.R. n. 2 – Urbino;
 6. Autorità di Bacino Interregionale Conca Marecchia;
 7. Repubblica San Marino - Segreteria di Stato del Territorio.
- V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale.
- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

Determinazione n. 1010 del 03/05/2012

- VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/mb/ed
1421VAS\12VAS\12MO10104.doc

Dirigente Servizio 4.1
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,
